Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **ROMA - Lunedì, 5 febbraio 1968** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-138
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.	Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1967.

Diritti fissi sui generi contingentati nella zona franca di Gorizia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, relativa all'amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438 e imposizione di determinati diritti per la zona franca di Gorizia, il quale stabilisce che i diritti medesimi saranno riscossi in detta zona nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Viste le leggi 11 dicembre 1957, n. 1226 e 2 febbraio 1967, n. 7, che hanno prorogato, con modificazioni, la efficacia della citata legge n. 1438;

Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1960, numero 1225 che stabilisce per gli esercizi successivi a quello 1959-60 che il contributo per le spese di funzionamento dei servizi di contingentamento e di ripartizione dei generi agevolati, sarà annualmente stabilito in relazione all'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia per il funzionamento del servizio di cui trattasi e che, in ogni caso, detto contributo non potrà essere superiore al gettito complessivo derivante dall'introito dei diritti fissi medesimi;

Vista la deliberazione n. 269/9 in data 8 maggio 1967, della giunta camerale concernente:

1) l'approvazione del fabbisogno delle spese di funzionamento del servizio « zona franca di Gorizia » per l'anno 1967 ammontante a complessive L. 50.394.125;

2) la proposta delle seguenti misure dei diritti fissi da applicare durante l'anno 1967:

lire 5 il chilogrammo per il caffè;
lire 0 il chilogrammo per lo zucchero;
lire 0 il litro per la birra;
lire 5 per anidro per gli spiriti;
lire 3 il litro per la benzina;
lire 0,50 il litro per il gasolio carburante;

Vista la lettera n. 165776 del 17 giugno 1967, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha espresso parere favorevole perchè i diritti di cui trattasi siano fissati nelle misure suindicate per l'anno 1967;

Accertato che i diritti fissi medesimi sono stati determinati in misura non superiore a quella prevista dall'art. 3 della citata legge 17 ottobre 1952, n. 1502;

Considerata la necessità di provvedere, a norma del ripetuto art. 3 della legge n. 1502, all'emanazione del decreto di approvazione dei diritti medesimi;

Decreta:

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia è autorizzata ad applicare, per l'anno 1967 i seguenti diritti fissi sui generi contingentati:

lire 5 il chilogrammo per il caffè;
lire 0 il chilogrammo per lo zucchero;
lire 0 il litro per la birra;
lire 5 per anidro per gli spiriti;
lire 3 il litro per la benzina;
lire 0,50 il litro per il gasolio carburante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1967

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1967
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 288

(799

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1968.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Benevento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte sotto forma di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende alberghiere, comunità in genere, e tutte le altre categorie della provincia di Benevento è determinato come segue:

Aziende alberghiere e comunità in genere:

Vitto:
L. 6.000 mensili (rapportabili a 26 giornate);
Alloggio:
L. 1.500 mensili (rapportabili a 26 giornate).

Portieri:

Alloggio, luce e riscaldamento: L. 3.500 mensili.

Tutte le altre categorie:

Vitto:
L. 6.500 mensili (rapportabili a 26 giornate);
Alloggio:
L. 1.300 mensili (rapportabili a 26 giornate).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(730)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1968.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1936, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 23 luglio 1949, n. 641, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania, e 27 marzo 1956, n. 718, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1965, riguardante la nomina del consiglio generale, per tre esercizi finanziari, con decorrenza dal 1° luglio 1965;

Vista la lettera n. 36590, in data 20 dicembre 1967, con la quale l'Assessorato dell'industria e del commercio della Regione siciliana ha comunicato che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania ha designato quale proprio rappresentante, in seno al predetto consiglio, l'on. Concetto Lo Presti, in sostituzione del dott. Sigfrido Zipper, dimissionario per ragioni di salute;

Decreta:

L'on. Concetto Lo Presti è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania, in rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, in sostituzione del dottor Sigfrido Zipper.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(864)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1968.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte in provincia di Piacenza ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie, esclusa l'agricoltura, è determinato come segue, con decorrenza dal 1° febbraio 1963:

Vitto:

L. 4.160 mensili (L. 160 giornaliere) per un pasto;
L. 8.320 mensili (L. 320 giornaliere) per due pasti.

Alloggio:

L. 1.200 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(732)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 16 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: PICARDI

(717)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1968.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Il valore in contanti delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti dalle aziende in genere, escluse quelle commerciali, e dai proprietari di fabbricati della provincia di Taranto, ai fini del calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali è determinato come segue:

Vitto:
un pasto giornaliero: L. 3000 mensili;
due pasti giornalieri: L. 6000 mensili.

Alloggio: L. 1500 mensili;
portieri: L. 2000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(720)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Delebio (Sondrio).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Sondrio per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 luglio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del monte Legnone, sita nel territorio del comune di Delebio (Sondrio);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Delebio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la sua fisionomia particolare di un massiccio unico nella zona, con caratteristici tratti pianeggianti ad alta quota, e per la sua natura geologica, ricca di caratteri di rara complessità, come la vegetazione primigenia che riveste i fianchi dirupati dei monti, forma un quadro di eccezionale bellezza, visibile da punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona del monte Legnone sita nel territorio del comune di Delebio (Sondrio) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a sud-ovest con la provincia di Como e ad ovest con il comune di Piantedo e comprendente il pizzo Legnone all'incrocio fra i due confini predetti, la vetta del monte S. Colombano (quota 1970) il complesso del « Dosson di Zocche », l'Alpe Cappello, il pizzo di Valtorta (quota 1898), la cima del Cortese (quota 2238), nonchè le parti più alte delle valli Gelida, Lesina e Luserna, fino al pizzo Alto; il tutto meglio determinato dai confini dei fogli catastali numeri 24 e 28 del comune di Delebio, coerenti come sopra detto a sud con la provincia di Como e ad ovest con il comune di Piantedo, nonchè a nord con i fogli catastali 21, 22, 25, 26 e ad est col foglio 29, tutti del comune di Delebio.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sondrio.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Delebio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sondrio

Verbale n. 1 - Adunanza del 22 luglio 1966

L'anno 1966 (millenovecentosessantasei) addì 22 (ventidue) del mese di luglio, alle ore 9, in Sondrio, nella sala della giunta provinciale di Sondrio, si è riunita la commissione provinciale per la formazione degli elenchi delle bellezze naturali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

2) DELEBIO - Tutela paesistica del monte Legnone.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Sentita la proposta presidenziale;

In considerazione che la zona in argomento ha una sua fisionomia particolare di un massiccio unico della zona con caratteristici tratti pianeggianti ad alta quota;

Visto che la particolare natura geologica del terreno presenta caratteri di rara complessità e che i fianchi dirupati sono parzialmente rivestiti di vegetazione primigenia, formando così un quadro naturale di particolare interesse;

Ritenuto che l'apposizione del vincolo sulla zona proposta si rende senz'altro necessaria al fine di tutelare una delle migliori zone montane del circondario di Delebio;

all'unanimità di voti,

Delibera:

L'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona del monte Legnone in comune di Delebio così delimitata:

a sud-ovest con la provincia di Como e ad ovest con il comune di Piantedo e comprendente il pizzo Legnone all'incrocio fra i due confini predetti, la vetta del monte S. Colombano (quota 1970), il complesso del « Dosson di Zocche », l'Alpe Cappello, il pizzo di Valtorta (quota 1898), la cima del Cortese (quota 2238), nonchè le parti più alte delle valli Gelida, Lesina e Luserna, fino al pizzo Alto; il tutto meglio determinato dai confini degi fogli catastali numeri 24 e 28 del comune di Delebio, coerenti come sopra detto a sud con la provincia di Como e ad ovest con il comune di Piantedo, nonchè a nord con i fogli catastali 21, 22, 25 e 26, ad est col foglio n. 29, tutti del comune di Delebio.

(*Omissis*).

(798)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 2,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 16 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: PICARDI

(718)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 1,55 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 16 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: PICARDI

(719)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 16 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: PICARDI

(713)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 16 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: PICARDI

(714)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 set-

tembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 1,95 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 16 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: PICARDI

(715)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1968.

Nomina dei componenti della deputazione della Borsa merci di Torino per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa merci di Torino;

Visto il regolamento generale della Borsa merci di Torino, approvato con decreto ministeriale 12 maggio 1964;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, formulate con la nota n. 36914/AG del 14 dicembre 1967;

Decreta:

La deputazione della Borsa merci di Torino per l'anno 1968 è composta come appresso:

Membri effettivi:

Carone prof. dott. Giuseppe, Cerutti prof. Agostino, Rattalino rag. Giuseppe, Berruto Francesco, Morello Giuseppe, Governa dott. Luigi e Persico rag. Luigi.

Membri supplenti:

De Maria Teresio, Occhetti dott. Giorgio e Nosetti rag. Leonardo.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

709)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 1,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 16 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: PICARDI

(716)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1968.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Verona.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari il valore delle prestazioni in natura per la provincia di Verona corrisposte sotto forma di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie è determinato come segue:

Vitto:

un pasto L. 4.625 mensili (ragguagliabile a 26 giornate);

due pasti L. 9.250 mensili (ragguagliabile a 26 giornate);

Alloggio:

L. 2.000 mensili (ragguagliabile a 26 giornate).

Alloggio e legna per gli impiegati dell'agricoltura L. 6.750 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: Di Nardo

(722)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1968.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari la valutazione in contanti del valore del vitto e dell'alloggio corrisposti ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali e commerciali della provincia di Venezia è così determinata, con decorrenza dal 1° novembre 1965:

Vitto:

L. 9.600 mensili per 2 pasti;

L. 4.800 mensili per 1 pasto.

Alloggio:

L. 2.100.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: Di Nardo

(723)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 17 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: Picardi

(704)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli

uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 17 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: PICARDI

(702)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 1,30 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 17 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: PICARDI

(708)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 1,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 17 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: PICARDI

(707)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 17 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: PICARDI

(706)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 2,70 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 17 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: PICARDI

(705)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1968.

Nomina dei componenti della deputazione della Borsa merci di Venezia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la Borsa merci di Venezia;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia, formulate con la nota n. 20457 del 27 dicembre 1967;

Decreta:

La deputazione della Borsa merci di Venezia per l'anno 1968, è composta come appresso:

Membri effettivi:

Bellati dott. Bartolomeo, Paliaga rag. cav. Luigi, Campesan cav. uff. Massimo, Gatto cav. uff. Ferruccio e Rostirolla rag cav. Antonio.

Membri supplenti:

Zaffalon Luigi e Zanotto cav. uff. Sandro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(867)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1968.

Designazione degli istituti di credito autorizzati a compiere le operazioni di credito previste dagli articoli 6 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 614, recante « interventi straordinari a favore dei territori depressi della Italia settentrionale e centrale »;

Visto, in particolare, l'art. 6 della citata legge n. 614, il quale dopo aver previsto, al primo comma, finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative turistiche, stabilisce, al terzo comma, che alla concessione dei mutui provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi ad effettuare le operazioni di credito alberghiero previste dagli articoli 6 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614, l'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) e l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità (I.C.I.P.U.), nonchè i sottoindicati istituti e sezioni di credito speciale già autorizzati a concedere i mutui ai sensi della legge 15 febbraio 1962, n. 68 e successive integrazioni, semprechè, in base alle rispettive norme statutarie, possano operare nelle zone depresse e nei territori montani dell'Italia centro-settentrionale:

Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro;

Casse di risparmio;

Istituti di credito fondiario;

Istituti regionali di medio credito;

Centrobanca;

Istituto nazionale di credito edilizio;

Sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

Art. 2.

L'intervento degli istituti di credito indicati nel precedente art. 1 del presente decreto nelle operazioni creditizie contemplate dagli articoli 6 e 12 della predetta legge n. 614, è subordinato all'osservanza delle limitazioni stabilite, per ciascuno di essi, dalle rispettive norme legislative e statutarie.

L'Istituto nazionale per il credito edilizio (INCE) effettuerà le predette operazioni anche con l'osservanza delle determinazioni di cui alla delibera assunta dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio in data 18 maggio 1960, ossia solo con il proprio patrimonio, esclusa l'emissione di cartelle edilizie.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1968

Il Ministro: COLOMBO

(804)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1968.

Autorizzazione all'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) e all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità (I.C.I.P.U.) a compiere le operazioni di credito previste dall'art. 18 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 717, relativa alla disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 18, primo comma, della citata legge n. 717, il quale prevede che alla concessione dei mutui a tasso agevolato, contemplati nella prima parte dello stesso articolo, provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto il piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, per la parte relativa alle agevolazioni nei comprensori di sviluppo turistico, formulato dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e approvato dal Comitato interministeriale per la ricostruzione (CIR) nella seduta del 1° agosto 1966;

Visti i decreti ministeriali in data 9 agosto 1966 e 7 giugno 1967, con i quali sono stati designati gli istituti di credito per la concessione dei finanziamenti previsti dal citato art. 18 della legge 26 giugno 1966, n. 717;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Sono autorizzati ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero di cui all'art. 18 della legge 26 giugno 1966, n. 717, oltre che gli istituti e le aziende di credito indicati nei decreti ministeriali del 9 agosto 1966 e 7 giugno 1967, anche l'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) e l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità (I.C.I.P.U.).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1968

Il Ministro: COLOMBO

(805)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'aeronautica.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 631 in data 24 gennaio 1968, il dott. Giulio Nuti è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati della aeronautica.

(1061)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Modifiche al regolamento per il personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.)

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1967 è stato modificato il regolamento per il personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.), approvato con decreto ministeriale 20 aprile 1961.

(870)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mandatoriccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1968, il comune di Mandatoriccio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.739.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1028)

Autorizzazione al comune di Chiusi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1968, il comune di Chiusi (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.921.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1025)

Autorizzazione al comune di Collelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1968, il comune di Collelongo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1026)

Autorizzazione al comune di Isnello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1968, il comune di Isnello (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.554.829, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1027)

Autorizzazione al comune di San Paolo di Civitate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1968, il comune di San Paolo di Civitate (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.463.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1030)

Autorizzazione al comune di Minturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1968, il comune di Minturno (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.822.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1029)

Autorizzazione al comune di San Pietro Vernotico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1968, il comune di San Pietro Vernotico (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.461.501, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1031)

Autorizzazione al comune di Santa Maria Capua Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1968, il comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 453.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1032)

Autorizzazione al comune di Torretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1968, il comune di Torretta (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.901.893, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1033)

Autorizzazione al comune di Tortora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1968, il comune di Tortora (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.448.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1034)

Autorizzazione al comune di Trabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1968, il comune di Trabia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.656.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1035)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 79 delle revoche, in seguito a rinuncia, della registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4065/R in data 27 luglio 1967

N. d'ordine	SPECIALITA MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
1	*Ultrapulmina*, 10 fiale × 2 cc.	Vis Agostini (già registrata a nome della ditta AL.FA), Pergine Valdarno (Arezzo)	12- 3-1959	9811/A	17-11-1959
2	*Cardionervino*, flac. scir. da gr. 160	C.I.M.A. (Farmide), via Firenze, n. 26, Bolzano	23-10-1947	964	10- 4-1967
3	*Lactaben*, 12 flac.ni da 5 cc., uso orale tipo semplice, 12 flac.ni da 5 cc. uso orale con vit. PP	O. Benedetti, via Orcagna, 21, Firenze	6- 9-1955	385	15- 5-1967
4	*K.Vit (già vitamina K Sparto)*, 20 compr da g. 0,003	Dietopharma (già registrata a nome della ditta Sparto), via D. M. Manni, 67, Firenze	16- 2-1952	5899	12- 1-1967
5	*Composto* 3 (iniett.), 5 flac.ni da mg. 25 + 5 fiale da 3 cc solv.	F.I.R.M.A., via di Scandicci, 37, Firenze	30- 9-1958	6893	12- 1-1967
6	*Composto* 3, 20 compresse	Id.	26- 4-1955	6893/A	12- 1-1967
7	*Composto* 3, (iniett.) 3 flac.ni da mg 20 + 3 fiale da 3 cc. solv.	Id.	26- 4-1955	6893/B	12- 1-1967
8	*Emociclina fortissima*, (cat.) 3 fiale × 2 cc. da mcg. 500	Id.	26- 5-1954	5444/B	12- 1-1967
9	*Tensio* E, 6 fiale × 5 cc. da mg. 100 . . .	Id.	17-10-1959	9546	12- 1-1967
10	*Prontamina*, 10 compresse	Ist. Biochimico Sper. Ibis, viale Machiavelli, 31, Firenze	6-10-1945	328	11- 4-1967
11	*Tiodina*, 6 fiale × 5 cc.	Id.	17-10-1945	330	11- 4-1967
12	*Tiodina ipervitaminica*, (cat.) 6 fiale × 5 cc.	Id.	6- 7-1959	330/A	11- 4-1967
13	*Cepevit*, 50 compresse	Wynlit Pharmazeutische Produkte K. G. di Zurigo, rappresentata in Italia dalla ditta SPEMSA, via D. da Castiglione, 7, Firenze	12- 9-1952	7007	26- 7-1966
14	*Paramilin*, 25 compresse da mg. 50	Deport, via Acquarone, 7, Genova	3-11-1961	9681	22-12-1966
15	*Antitimpanico*, flac. da gr. 45 di soluzione	Abbott (già registrata a nome della ditta Maccagni), Campoverde di Aprilia (Latina)	10- 5-1949	1886	18- 2-1967
16	*Neo-Wybiotic*, 6 caramelle	Wyeth Lab. Oratories Inc. di Philadelphia (U.SA.)' rappresentata in Italia dalla ditta Wyeth Lab. Italo-Americani, via Nettunense, 33, Aprilia (Latina)	8-11-1960	18056	21- 3-1966
17	*Vaccino antipoliomielitico* (tipi 1, 2 e 3), fiala × 1 cc. (una dose) con ago sterile annesso	Id.	23- 1-1958 21- 2-1961	13643	21- 3-1966
18	*Cirtonal*, 5 fiale × 5,5 cc.	Zyma-Blaep Ag Arzneimuttl Fabrik (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Anonima Chimico Farmaceutica, via Macedonio Melloni, 75, Milano	6- 6-1959 9-12-1961	15227	9- 5-1967
19	*Cirtonal*, 20 compresse	Id.	6- 6-1959 9-12-1961	15227/A	9- 5-1967
20	*Pernocton*, 3 e 10 fiale × 2 cc.	Anonima Chimico Farmaceutica, via Macedonio Melloni, 75, Milano	9- 7-1957	11795/A	1- 6-1967
21	*Rivased*, 25 e 50 compresse da mg. 0,15 . .	Gebruder Giulini Gmbh - Ludwishafen S/Reno (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Anonima Chimico Farmaceutica, via Macedonio Melloni, 75, Milano	28- 5-1955 3- 2-1956	10064	31-12-1966

N d'ordine	SPECIALITA MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
22	*Rivased*, 20 compresse da mg. 1	Gebruder Giulini Gmbh - Ludwishafen S/Reno (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Anonima Chimico Farmaceutica, via Macedonio Melloni, 75, Milano	22- 6-1957	10064/1	31-12-1966
23	*Rivased*, 10 compresse da mg. 4	Id.	22- 6-1957	10064/2	31-12-1966
24	*Rivased*, 5 fiale × 1 cc. da mg. 1	Id.	22- 6-1957	10064/A	31-12-1966
25	*Rivased*, 5 fiale × 1 cc. da mg. 2,5	Id.	22- 6-1957	10064/B	31-12-1966
26	*Adicalcio*, 6 fiale × 1 cc.	A.P.O. - Ant. Pharm Organisation, via S. Gregorio, 10, Milano	7- 6-1965	2223	28- 3-1967
27	*Adiurto*, 2 fiale × 2 cc. tipo oleoso	Id.	3-10-1966	1165	28- 3-1967
28	*Adiurto*, 2 fiale × 2 cc. tipo alcool	Id.	3-10-1966	1165/A	28- 3-1967
29	*Bivitabiol*, 5 fiale × mg. 50	Id.	26- 9-1966	1163	28- 3-1967
30	*Bivitabiol*, 25 capsule mg. 50	Id.	26- 9-1966	1163/A	28- 3-1967
31	*Complesso ipotensivo Apo*, 40 confetti . . .	Id.	22- 2-1965	3205	28- 3-1967
32	*Superneurina*, 6 fiale × 2 cc. da mg. 100 . .	Id.	19- 7-1965	11170	28- 3-1967
33	*Superneurina jodica*, 6 fiale × 2 cc.	Id.	29-10-1965	12824	28- 3-1967
34	*Triestipen*, flac. da 600.000 U. I. + fiale da 2 cc. di solv. (iniett.)	Id.	15- 2-1965	12641	28- 3-1967
35	*Antisettico radicolare forte*, flac. da gr. 10 di soluz. per uso esterno	Bracchetti Guidi, via Mengoni, n. 2, Milano	8 4 1952	6184	24- 5-1967
36	*Gingipior*, flac. da gr. 10 di soluz. per uso esterno	Id.	18- 6-1951	5048	24- 5-1967
37	*Obturadens*, tubo da gr. 10 di pasta al timolo	Id.	14- 6-1951	5024	24- 5-1967
38	*Sedalveolo*, flac. da gr. 10 di soluzione per uso esterno	Id.	7- 7-1951	5089	24- 5-1967
39	*Betabion*, 15 fiale × 1 cc. da mg. 5 tipo normale	Bracco Industria Chimica, via E. Folli, 50, Milano	20- 5-1958	3263/C	30- 4-1967
40	*Coaltar Erba*, flac. × gr. 50 uso esterno . .	C. Erba, via C. Imbonati, 24, Milano	7- 2-1947	579	9-12-1947
41	*Leonusina*, 10 discoidi da gr. 0,10	Id.	9-12-1950	108	1- 5-1967
42	*Urosulphene*, 10 fiale × 2½ cc. u. ipodermico, 5 fiale × 10 cc. u. endovenoso	Chemitalia, via Volturno, 44, Milano	26- 3-1947	655	18- 3-1967
43	*Valpin endo*, 20 compresse da mg. 10 . . .	Farmacosmici, via G. Donadoni, n. 12, Milano	5- 3-1966 3- 9-1966	20641/1	8- 5-1967
44	*Eugesti*, 5 supposte	ESTI - Ente Spec. Terap. Ital. via San G. Cottolengo, 31, Milano	22- 7-1952	5355/A	28- 6-1966
45	*Panfusina*, 60 discoidi	Ferrero Costanza (già registrata a nome della ditta Profarma), viale Lombardia, 28, Milano	10- 4-1945	126	10- 4-1963
46	*Rinoleina*, tubetto da gr. 15 di pomata con Estorale per adulti, tubetto da gr. 30 di pomata con Estorale per adulti	E. Granelli, via Castelvetro, 17, Milano	11-11-1950	4158	24- 4-1967
47	*Rinadrenal*, (pomata per uso nasale), tubo da gr. 15	Giuliani, via P. Palagi, 2, Milano	6- 2-1958	10877	13- 4-1967
48	*Valeroformiol*, 12 fiale × 1 cc.	Id.	21-11-1952	7278	13- 4-1967
49	*Valeroformiol*, 24 confetti	Id.	8- 9-1954	7278/A	13- 4-1967
50	*Asmoganglina*, 75 compresse	Ist. Sier. Milanese Serafino Belfanti, via Darwin, 20, Milano	23- 8-1949	2289	30-12-1966
51	*Cardiocromo*, flac.no con mg. 50 + mg. 200 + mgr. 100 + 2 fiale × 10 cc. di solvente	Id.	9- 3-1954 1- 7-1960	8715	30-12-1958
52	*Cardiocromo*, flac.no con mgr. 25 + mg. 100 + mg. 50 + 2 fiale × 10 cc. di solv.	Id.	9- 3-1954 1- 7-1960	8715/1	30- 9-1966
53	*Endamina vitaminizzata* (uso veter.), flacone da 50 cc. endovenosa, flacone da 500 cc.	Id.	22- 4-1952	4641/A	9-12-1966

N. d'ordine	SPECIALITA MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
54	*Cardiolisin*, serie tipo forte, 4 fiale liofil. x 10 cc. + 4 fiale da 10 cc. di solvente	Marvin, via Superga, 54, Milano	18-12-1961	19255/1 I	17- 2-1967
55	*Dioffiter*, 10 supposte	O.B.I. Opera Bioterapica Ital. (già registrata a nome della ditta Offiter), via Sapeto, 7, Milano	12- 9-1956	11579/A	12-10-1961 3- 6-1966
56	*Dioffiter*, 3 fiale x 5 cc.	Id.	12- 9-1956	11579/B	12-10-1961 3- 6-1966
57	*Trilanid*, flacone gocce x 10 cc., 25 confetti, 6 supposte, 3 fiale x 1 cc., 3 e 6 fiale x 2 cc., 3 fiale x 4 cc.	Giovanni Ogna & Figli, via Carlo Farini, 63, Milano	17- 6-1949	2122	20- 4-1967
58	*Flajanvit*, 40 confetti da gr. 0,50	PRO-TER, via Monti Sabini, 1, Milano	10- 3-1960	5439	10- 4-1967
59	*Didrocol composto* (categoria), 5 fiale x 3 ml.	Recordati, via Civitali, 1, Milano	4- 5-1955	1955/A	30- 4-1967
60	*Tefaserpina*, 4 e 10 supposte	Id.	7- 6-1965	9710 /A	30- 4-1967
61	*Dromoran Roche*, 2 fiale x 1 cc. da mg. 2 .	Prodotti Roche, piazza Durante, n. 11, Milano	25- 6-1958	7961	19- 5-1967
62	*Dromoran Roche*, 6 supposte da mg. 2 . .	Id.	1- 9-1954	7961/A	19- 5-1957
63	*Spasmalgina Roche*, 2 fiale x 1 cc. . . .	Id.	19- 6-1958	4337	19- 5-1967
64	*Spasmalgina Roche*, 6 supposte	Id.	18-10-1954	4337/A	19- 5-1967
65	*Spalmagina Roche*, 20 confetti	Id.	31-12-1950	4337/B	19- 5-1967
66	*Euretin*, 10 fiale x 1 cc. al 10%	Rorers Italiana, via Peloritana, n. 16, Garbagnate (Milano)	17-10-1951	5487	19- 4-1967
67	*Calcioergolo*, flacone sciroppo da gr. 250 .	A. Saita, piazza Dergano, 9, Milano	13- 8-1958	14162	29-12-1966
68	*Ergopneumina*, flacone sciroppo da gr. 300	Id.	19-11-1957	13226	29-12-1966
69	*Ergopneumina*, 12 fiale x 2 cc	Id.	19-11-1957	13226/A	29-12-1966
70	*Neuroton*, con valeriana flacone sciroppo da 300	Id.	28- 4-1958	13854/A	29-12-1966
71	*Nucleoarsan*, 10 fiale x 2 cc. tipo valer. . .	Id.	20- 8-1959	2893/C	29-12-1966
72	*Calcium Sandoz*, flacone x gr. 100 di granuli	Sandoz S.p.A., piazza Cappelli, n. 6, Milano	10- 8-1951	5259	30- 5-1966
73	*Coricidin*, 10 confetti	Schelabor S.p.A., via L. Mancinelli, 7, Milano	15- 3-1952 lettera 23- 8-1954	6106	20-12-1966
74	*Linimento Serpero con guaiacolo*, flacone da gr. 50 di soluzione per uso esterno	Serpero - Ind. Galenica Milanese, via N. Battaglia, 22, Milano	12- 5-1951 5-12-1959	4873/B	17- 5-1967
75	*Esafene*, 10 compresse	Unione Chimica Italo Belga, via Osoppo, 3, Milano	29- 8-1959	13887	31- 3-1967
76	*Esafene*, 6 supposte	Id.	29- 8-1959	13887/A	31- 3-1967
77	*Saturan*, flacone da gr. 100 di sciroppo tipo semplice, flacone sciroppo da gr 100 con belladonna	Zambeletti S.p.A., via L. Zambeletti, 12/14, Milano	7-11-1946	524	30- 5-1967
78	*Cutipiol*, tubo pomata da gr. 50	Richardson Merrel, via S. Giacomo dei Capri, 66, Napoli	22- 3-1947	509	30-12-1955
79	*Omnergina*, 3 fiale x 2 cc.	Id.	12-10-1946	508	30-12-1955
80	*Cortisomicina*, flacone da 3,5 cc. di coll. . .	Tubi Lux, via S. Lucia, 110, Napoli	26- 7-1957	10733/A	17- 3-1967
81	*Tubo Lux cortisone*, tubetto da gr. 3 di pomata oftal. allo 0,50%, flacone da 3 cc di coll. 0,50%	Id.	15-12-1951	5716	17- 3-1967
82	*Tubo Lux Dionina Pilocarpina*, pomata oftalm. gr. 5	Id.	8- 9-1945	278	31- 5-1967
83	*Tubo Lux Dionina Pilocarpina* (collirio), flacone da 5 cc., flacone da 10 cc.	Id.	22- 7-1953	278/A	31- 5-1967
84	*Neo Eubalsamina* (linimento), per uso veterinario, flacone x gr. 100	Ist. Bioch. Carlevaro, via Langhirano, 65, Parma	29- 7-1959	3817/A	30- 6-1966

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
85	*Zimospuma*, 2 tavolette di spugna di fibrina da cm. 1 × 2 × 4	Baldacci, via S. Michele degli Scalzi, 73, Pisa	8- 2-1951	4.496	30- 3-1967
86	*Bromofillina*, 20 e 50 compresse, 8 supposte	Ist. Gentili, piazza Mazzini, 48, Pisa	24-10-1951	5.517	25-11-1966
87	*Bromo-Barbiteina*, 20 e 50 compresse . . .	Id.	12-12-1949	2719	25-11-1966
88	*Canfospasmina*, 20 compresse, 6 fiale × 2 cc., flacone gocce × 15 cc.	Id.	9- 5-1947 3- 5-1955	711	25-11-1966
89	*Cardiofillina*, 6 fiale × 2 cc. di 1° grado tipo normale, 6 fiale × 2 cc. di 2° grado tipo forte, 5 fiale × 10 cc. tipo endovenoso, 8 supposte da gr. 3, 20 compresse	Id.	31- 1-1951	4428	25-11-1966
90	*Difenidina*, 20 discoidi	Id.	22- 8-1955	10333	25-11-1966
91	*Difenidina*, 3 e 5 fiale × 5 cc.	Id.	22- 8-1955 7-11-1956	10333/A	25-11-1966
92	*Difenidina*, 5 supposte	Id.	22- 8-1955	10333/B	25-11-1966
93	*Diurogen*, 20 compresse da mg. 25	Id.	20- 6-1959	15328	25-11-1966
94	*Neo-Mandolo*, 25 confetti	Lab. Guidotti & C., via Trieste, n. 40, Pisa	16-10-1956	11682	21-11-1966
95	*Nicogen (vit. PP)*, 20 compresse da g. 0,10 5 e 10 fiale × 2 cc. da g. 0,10 tipo normale, 3 e 5 fiale × 5 cc. da 0,50 tipo forte	Istituto Gentili, piazza Mazzini, n. 48, Pisa	23- 4-1952 25- 8-1953	6257	25-11-1966
96	*Rausonio* 40 discoidi	Id.	8-11-1954	9530	25-11-1966
97	*Bismolipol*, 3 supposte da gr. 1	Consorzio Neoterapico Nazionale, via Salaria, 1259, Roma	10- 3-1956	109/A	28- 4-1967
98	*Siroc*, flacone × 150 cc. di sol.	Id.	30- 7-1945	186	28- 4-1967
99	*Pronestyl*, flacone × 10 cc. di sol. 100 capsule da gr. 0,25	Squibb S.p.A. (già registrata a nome della ditta Squibb & Sons - USA), via Salaria, 715, Roma	23- 4-1951	4802	15- 4-1966
100	*Biuntiber*, 5 e 10 fiale × 2 ml. da mg. 50 . .	Tiber S.p.A., via Prenestina, 707, Roma	29-11-1957 28- 4-1959	11264/I	5-11-1966
101	*Biuntiber*, 20 compresse da mg. 25	Id.	5- 3-1957	11264/C	5-11-1966
102	*Dilavit*, 3 fiale × 2 ml. da 10 mg. × 400.000 U. I.	Id.	11- 7-1959	7634/3	5-11-1966
103	*Lacivit Tiber*, 10 fiale × 2 cc. da mg. 100 .	Id.	9- 4-1959	11005 (già 11005/1)	20- 4-1967
104	*Lacivit Tiber*, 3 fiale × 5 cc. da mg. 500 . .	Tiber, S.p.A., via Prenestina, 707, Roma	18- 4-1956 9- 4-1959	11005/1 (già 11005/B)	20- 4-1967
105	*Nicotilcolina*, 10 supposte	Id.	5-10-1959	551/A	5-11-1966
106	*Nicotilcolina*, 30 compresse	Id.	5-10-1959	5551/B	5-11-1966
107	*Nortesto vitaminico*, 5 e 10 fiale × 1 ml. per bambini	Id.	9-12-1960	18257/1	5-11-1956
108	*Ortosol*, 1 fiala × 3 cc., 1 fiala × 5 cc. . .	Id.	15- 4-1955	9899	20- 4-1967
109	*Propilbromina Adenosina*, 10 e 20 compresse	Id.	11- 8-1959	15377	5-11-1966
110	*Propilbromina*, 6 e 10 supposte	Id.	4- 7-1959 10-10-1959	15257/A	5-11-1966
111	*Propilbromina*, 6 e 10 fiale × 2 cc.	Id.	4- 7-1959 10-10-1959	15257/B	5-11-1966
112	*Teosedina*, 30 compresse	Id.	17- 7-1957	12748	3-11-1966
113	*Viopen*, 12 compresse da 100.000 U. I. . .	Id.	4- 3-1957	12327	5-11-1966
114	*Viopen*, flacone da 50 ml. di emulsione . . .	Id.	4-12-1958	12327/A	5-11-1966
115	*Pulmonina*, flacone sciroppo, da gr. 180 . .	Dott. Delfino, via Martiri della Libertà, 18, Torino	26- 6-1967	12685	9- 3-1967
116	*Cactico Ape*, flacone da gr. 100 di soluzione per uso orale	Demichelis, piazza Vittorio Veneto, 10, Torino	12- 3-1945	124	6- 4-1967
117	*Sanapiol*, flacone da g. 35 di pomata, flacone da g. 100 di soluzione per colluttorio, 6 fiale da 5 cc. di liquido per uso esterno, flacone da g. 25 di pomata (*Rino Sanapiol*), flacone da g. 20 gocce (*Otorino Sanapiol*)	Ist. Biochimico Chemioterapico ABC, via Crescentino, 25, Torino	16- 6-1953	7870	11- 5-1967
118	*Pentamina*, 40 compresse da mg. 50 . . .	Italphar, via dei Mille, 25, Torino	5- 3-1962	19638	14- 2-1967

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
119	*Sanalepsi*, 50 compresse	Russi & C., strada Mongreno, n. 71, Torino	21- 4-1951 10- 2-1960	4785/D	30-12-1966
120	*Eparsolfo*, 10 supposte	S.M.I.T., via Stefano Clemente, n. 8, Torino	16- 2-1953	7473	12-12-1966
121	*Silubin*, 10 fiale × 1,2 cc. di 1° grado . . .	I.C.A.S.A., via Valmartinaga, 1, Trieste	1- 8-1957	12750	26- 4-1967
122	*Silubin*, 10 fiale × 2, 3 cc. di 2° grado . . .	Id.	1- 8-1957	12750/1	26- 4-1967
123	*Valovit*, flacone gocce × 30 cc.	Id.	31- 7-1957	12777	26- 4-1967
124	*Dequadin* (categoria), 12 e 30 candelette vaginali	Importex Chimici Farmaceutici, via Conti, 28, Trieste	10-11-1958	12235/G	8-11-1966
125	*Dequadin* (categoria), flacone gocce × 10 cc per uso oftalmico	Id.	1-12-1959	12235/H	9-12-1966
126	*Dequadin* (categoria), tubetto da gr. 5 di pomata oftalmica	Id.	1-12-1959	12235/L	9-12-1966
127	*Dequadin* (categoria), flacone gocce × 10 cc. uso otoiatrico	Id.	1-12-1959	12235/M	9-12-1966
128	*Dipenin* (iniettabile) flacone × 1.200.000 U I. con annessa fiala solvente	Allen & C. Hanburys Ldt., Londra (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla ditta Importex Chimici Farmaceutici, via Conti, 28, Trieste	11- 5-1955	10021	28- 3-1967
129	*Dipenin* (iniettabile), flacone × 600.000 U. I. + 1 fiala solvente	Id.	13- 2-1956	10021/1	28- 3-1967
130	*Pielosil*, 1 e 5 fiale × ml. 20 tipo « 50 », 1 e 5 fiale × ml. 20 tipo « 70 »	Lab. Glaxo, via Q. Filopanti, 5, Verona	4- 5-1950	3306	10- 4-1967
131	*Gonadotrafon L. H.*, 3 e 5 supposte da 250 U. I.	Paines e Byrnl di Greenford Middlesex (Inghilterra) rappresentata ora in Italia dalla ditta Samil, via A. Fleming, n. 55, Roma	3- 8-1962	3763/A	1-12-1966
132	*Gonadotrafon L. H.*, 3 e 5 supposte da 500 U. I.	Id.	3- 8-1962	3763/A-1	1-12-1966

(10491)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa agricola di consumo, con sede in Torre S. Maria (Sondrio).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 novembre 1967 i poteri conferiti al ragioniere Leonardo Manca, commissario governativo della società cooperativa agricola di consumo, con sede in Torre S. Maria (Sondrio), sono stati prorogati fino al 15 marzo 1968.

(797)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1967, registro n 30 Tesoro, foglio n. 162, il ricorso straordinario proposto dal sig. Biamonti Carlo è stato dichiarato irricevibile per decorso del termine, per quanto riguarda l'impugnativa del provvedimento ministeriale 6 novembre 1962, n. 619758/107413, inammissibile per quanto attiene all'impugnativa del provvedimento 622140/107431 del 3 novembre 1963, perchè confermativo di quello precedente, ed accolto limitatamente alle modalità disposte per il recupero del debito di L. 726.804.

(627)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda della sig.ra Iossa Giuditta ved. Gergolet, intesa ad ottenere la restituzione nella forma originaria del proprio cognome di nascita, già ridotto in forma italiana con decreto prefettizio n. 20149/35 del 29 gennaio 1936, e precisamente da « Iossa » in « Ioos »;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1968, numero 8300.11;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Iossa Giuditta ved. Gergolet, nata a Gorizia il 19 aprile 1922 e ivi residente in via IV Novembre n. 20, è restituito, a tutti gli effetti, nella forma originaria di « Ioos ».

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gorizia sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 15 gennaio 1968

Il prefetto: PRINCIVALLE

(670)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di addestramento del Consiglio nazionale delle ricerche

Si informa che nel Bolletitno ufficiale del C.N.R., anno III, parte III, n. 1 del 27 gennaio 1968, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a una borsa di addestramento alla ricerca per tecnici, nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze agrarie.

Bando di concorso a otto borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze agrarie.

Bando di concorso a due borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le ricerche tecnologiche, presso il Centro di sperimentazione applicata e assistenza tecnica del legno, Trento.

Bando di concorso a due borse di addestramento alla ricerca per tecnici, nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le ricerche tecnologiche.

Bando di concorso a due borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche, da usufruirsi presso l'Istituto di filologia classica dell'Università di Torino.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a dieci borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle scienze economiche, da usufruirsi nell'Istituto di studi economici, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Urbino, con sede in Ancona.

(1045)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA - NAPOLI

Concorso nazionale per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nell'edificio di culto facente parte del complesso edilizio realizzato nella Casa penale di Procida.

IL PROVVEDITORE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16 e il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, modificato con legge 23 marzo 1964, n. 134;
Visto l'art. 60 della legge 24 luglio 1959, n. 622;
Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;
Visto il decreto ministeriale in data 11 aprile 1961, n. 943, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1961, al registro n. 25, foglio n. 234, col quale furono approvati il progetto di L. 178.000.000 di cui L. 160.438.000, per lavori a base d'appalto e L. 17.562.000 a disposizione dell'amministrazione — ivi comprese L. 3.500.000 per opere di abbellimento artistico — relativo ai lavori di costruzione di nuovi padiglioni con annessi servizi e locali per lavorazione nella Cassa penale di Procida, ed il contratto n. 4600 di rep. in data 15 febbraio 1961, col quale la Impresa Loy-Donà e Brancaccio si obbligò ad eseguire i lavori a base di appalto per l'importo di L. 145.619.947 al netto del ribasso del 9,236 %;
Visto il successivo decreto ministeriale n. 5172 in data 26 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1965, al registro n. 17, foglio n 257, col quale fu approvata, nell'importo netto di L. 163.181.947 di cui L. 138.180.226 per lavori murari al netto del sopracitato ribasso del 9,236 % a L. 25.001.721 a disposizione dell'amministrazione — ivi comprese L. 3.500.000 per opere di abbellimento artistico — la perizia di variante dei lavori suindicati;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 3 della precitata legge 3 marzo 1960, n. 237, alla realizzazione delle succitate opere di abbellimento artistico dovrà provvedersi mediante concorso a carattere nazionale;
che è necessario, pertanto, bandire, tra artisti italiani, un concorso nazionale per l'ideazione e l'esecuzione delle opere predette;
Visto il relativo bando di concorso;
A termini delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale, per artisti, per l'ideazione e l'esecuzione delle opere artistiche indicate nelle premesse, da realizzarsi nell'edificio di Culto facente parte del complesso edilizio realizzato nella Casa penale di Procida.

Art. 2.

Il predetto decreto, con allegato bando, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 12 dicembre 1967

Il provveditore: VIRNO

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania con sede in Napoli bandisce un concorso tra gli artisti italiani per l'approntamento delle suppellettili sacre a carattere mobile e fisso da concepirsi e realizzarsi nell'edificio di Culto facente parte del complesso edilizio realizzato nella Casa penale di Procida, in conformità dei canoni liturgici vigenti in materia di arte sacra.

Descrizione delle opere:

A) Costruzione di un altare in marmo pregiato con scalini e predelle, mensa e ciborio.
E' richiesta la presentazione di un bozzetto generale a colori in scala 1/20 e di un particolare al vero.
E' prevista la spesa di L. 500.000.

B) Costruzione di n. 12 candelabri in bronzo.
E' richiesta la presentazione di un bozzetto in scala 1:10;
E' prevista la spesa di L. 150.000.

C) Balaustra in marmo bianco statuario costituita da basetta, pilastrini e copertura opportunamente lavorate con modanature architettoniche.
E' richiesta la presentazione di un bozzetto generale in scala 1:20 e di un particolare al vero.
E' prevista una spesa di L. 350.000.

D) Cancelletto in bronzo fuso per divisorio tra la navata ed il presbiterio.
E' richiesta la presentazione di un bozzetto in scala 1:20 e di un particolare al vero.

E) Mosaico artistico raffigurante il Santo protettore dei detenuti.
E' richiesta la presentazione di un bozzetto generale a colori in scala 1:20 e di un particolare dal vero.
E' prevista la spesa di L. 1.000.000.

F) Affreschi alle pareti laterali della navata con scene tratte dai Capitoli del Vangelo.
E' richiesta la presentazione di un bozzetto generale a colori in scala 1:20 e di un particolare al vero.
E' prevista la spesa di L 1.000.000.

G) Bassorilievo in marmo od altra pietra calcarea da ubicarsi sulla parete di ingresso lato sinistro.
E' richiesta la presentazione di un bozzetto generale a colori in scala 1:20 e di un particolare dal vero.
E' prevista la spesa di L. 400.000.
Le composizioni prescritte saranno sistemate nelle posizioni indicati nei grafici depositati presso l'Ufficio del genio civile di Napoli.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare gli artisti singoli o riuniti in gruppo, senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista o gruppo di artisti, concorrendo, dovrà presentare non più di due bozzetti per ciascuna delle opere descritte all'art. 1 con un particolare della grandezza al vero di ognuna di esse.

L'artista o gruppo di artisti, nel compilare gli elaborati dovrà attenersi alle disposizioni emanate dal Concilio Vaticano II, nella costituzione sulla Sacra Liturgia.

Ciascun bozzetto dovrà essere accompagnato da una succinta relazione illustrativa con l'indicazione dei materiali che si intendono impiegare, sulle particolari condizioni di ambientamento (i particolari di elementi continui, illuminazione, ecc.), di schizzi e vedute di assieme ed il prezzo che si richiede. Ciascun bozzetto con relativo schizzo e relazione dovrà essere contrassegnato da un motto e portare la seguente intestazione:

« Concorso per le opere d'arte dell'edificio di Culto costruito nella Casa penale di Procida ».

L'offerta del prezzo con l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita e indirizzo dell'artista, redatta su carta da bollo da L. 400 dovrà essere inserita in una busta sigillata la quale dovrà portare all'esterno la intestazione di cui sopra ed il motto citato.

Nella predetta busta sigillata, l'offerta dovrà essere accompagnata da una dichiarazione, pure firmata, redatta in carta bollata da L. 400 la quale dovrà contenere la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno che potrà essere richiesta secondo le indicazioni di cui al successivo art. 9.

In detta dichiarazione si dovrà, altresì, affermare di aver preso cognizione in loco dell'ambiente in cui dovranno essere eseguite le opere e che il compenso per la loro esecuzione, indicato all'art. 1 viene considerato, a tutti gli effetti, pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera di impegno.

Se più concorrenti, partecipano riuniti in gruppo, dovranno nominare l'artista che li rappresenta ed autorizzarlo con apposita dichiarazione a rappresentarli ad ogni effetto presso l'Amministrazione dei lavori pubblici e tale dichiarazione in bollo da L. 400 dovrà pure essere inserita nella busta chiusa di cui sopra è cenno.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a mezzo spedizione ferroviaria o Agenzia di trasporti, a cura, spese e rischi dei concorrenti, al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania di Napoli, via Marchese Campodisola, n. 21, entro e non oltre le ore 12 del 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorso detta scadenza il provveditorato non risponderà degli non ritirati.

In particolare si avvisa che, al momento dell'accettazione presso il provveditorato, non dovranno essere specificati ne comunque risultare i nominativi dei mittenti degli elaborati.

Art. 5.

L'artista o gruppo di artisti, nel compilare gli elaborati dovranno attenersi alle disposizioni emanate dal Concilio Vaticano II nella costituzione sulla Sacra Liturgia.

Gli elaborati saranno esaminati dalla Commissione formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli elaborati con la esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisati che gli elaborati che risulteranno al primo posto saranno dichiarati vincitori.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente formulati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei bozzetti, nell'intento di assicurare la migliore riuscita delle opere.

Art. 7.

L'artista o gruppo di artisti che risulterà primo classificato dall'esame di ciascuna opera sarà compensato con l'affidamento dell'opera stessa.

La spesa complessiva di tutti gli oneri, nessuno escluso, per la messa in opera di ognuna delle opere descritte e quella prevista per ciascuna composizione indicata all'art. 1.

Gli indicati compensi per le opere affidate all'artista od al gruppo di artisti vincitori sono comprensivi di tutti gli oneri specificati nello schema di lettera d'impegno di cui al successivo art. 9

Nessun compenso sarà corrisposto e per nessun motivo agli artisti presentatori di bozzetti non vincitori.

Qualora, ad insindacabile giudizio della Commissione, nessuno dei bozzetti presentati fosse ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per la esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

I bozzetti ritenuti non idonei ed i relativi particolari delle opere artistiche, rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati a cura e spese degli interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, e trascorso tale termine l'amministrazione declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi.

I bozzetti vincitori ed i particolari dell'opera artistica rimarranno invece di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 9.

Il vincitore o il gruppo dei vincitori dovrà presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto nell'art. 2 del presente bando.

All'artista o gruppo di artisti vincitori sarà affidato l'incarico dell'esecuzione delle opere artistiche sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera d'impegno, copia della quale potrà essere richiesta all'Ufficio del genio civile di Napoli, via Alcide De Gasperi (Palazzo del genio civile) direttamente o a mezzo di incaricato.

A richiesta detto ufficio invierà a mezzo raccomandata, lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili.

Art. 10.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 11.

Il periodo di tempo entro il quale dovrà essere ultimata ogni singola opera sarà stabilito dall'Ufficio del genio civile con l'artista vincitore.

Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari al 10 % della somma convenuta.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice sarà formata ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237 e gli elaborati che risulteranno primi classificati saranno dichiarati vincitori.

(574)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Dichiarazione di diserzione del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1967, registro n. 2 Sanità, foglio n. 258, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 24 marzo 1967, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto in data 29 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 140, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il diario delle prove scritte del concorso stesso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 241 del 26 settembre 1967, dal quale risulta che le prove stesse avrebbero dovuto aver luogo nei giorni 24, 25 e 26 ottobre 1967, alle ore 9;

Accertato che i candidati ammessi al concorso di che trattasi sono stati regolarmente invitati a presentarsi presso l'Istituto superiore di sanità nei giorni suddetti e nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante raccomandata con avviso di ricevimento;

Visti i verbali della commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Considerato altresì che dai verbali medesimi risulta che nessun candidato si è presentato nel giorno fissato per la prima prova critta e che pertanto il concorso in questione deve essere dichiarato deserto per mancanza di candidati;

Decreta:

Il concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità di cui alle premesse, è dichiarato deserto per mancanza di candidati.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1967
Registro n. 11 *Sanità, foglio n.* 101

(772)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente inprova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 20 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 31 agosto 1967, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 22, 23 e 24 febbraio 1968, alle ore 10.

(1010)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Ragusa.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1050 del 20 dicembre 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Monterosso Almo (RG) vacante al 30 novembre 1966;

Atteso che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le deliberazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Ragusa, dell'ordine dei medici della provincia di Ragusa e del comune di Monterosso Almo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso sopra specificato è costituita come segue:

Presidente:

Scrofani dott. Carmelo, direttore di divisione presso il Ministero della sanità.

Componenti:

De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'istituto d'igiene della Università di Messina;

Scaffidi prof. Vittorio, direttore dell'istituto di patologia medica e metodologia clinica dell'Università di Messina;

Grassi dott. Giovanni, medico provinciale superiore, dirigente l'ufficio medico provinciale di Enna;

Runza dott. Francesco, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Ragusa;

Gafà dott. Giuseppe, ufficiale sanitario del comune di Chiaramonte Gulfi.

Segretario:

Guccione dott. Saverio, consigliere di terza classe del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Ragusa.

La commissione giudicatrice, che avrà la sua sede in Messina, presso l'istituto d'igiene dell'Università, inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Il presente decreto sarà affisso inoltre, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Ragusa, all'albo pretorio della prefettura di Ragusa e del comune di Monterosso Almo.

Ragusa, addì 10 gennaio 1968

Il medico provinciale: RADAZZO

(678)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 1580 del 13 maggio 1967, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo al 30 novembre 1966;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto n. 1580 del 18 ottobre 1967;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento di concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Di Pietro Francesco . . . . punti 64,020 su 120
2. Salini Sante . . . . » 48,300 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Teramo, addì 18 gennaio 1968

Il medico provinciale: DI MEGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna, n. 255, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo al 30 novembre 1966;

Esaminati gli atti d'ufficio;

Viste le domande presentate dai candidati nelle quali vengono indicate le sedi in ordine di preferenza;

Richiamate le disposizioni di legge vigenti;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno di essi indicato:

Di Pietro Francesco: Notaresco;
Salini Sante: Fano Adriano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e all'albo dei comuni interessati.

Teramo, addì 18 gennaio 1968

Il medico provinciale: Di Meglio

(679)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRINDISI

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario consorziale vacante nella provincia di Brindisi.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 456/67 del 12 giugno 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario consorziale dei comuni di S. Pancrazio Salentino-Sandonaci vacante al 30 novembre 1966;

Ritenuto di dovere provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Brindisi, dell'ordine dei veterinari della provincia e dei comuni interessati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario consorziale dei comuni di San Pancrazio Salentino-Sandonaci vacante nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1966 è costituita come segue:

Presidente:

Nociti dott. Domenico ispettore della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Saba dott. Bruno, ispettore generale veterinario della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità;

Bianchi prof. Carlo Maria, docente di ruolo di patologia e clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;

Corsico prof. Giuseppe, docente di ruolo di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria dell'Università di Milano;

Paladino dott. Dante, direttore di sezione della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno presso la prefettura di Brindisi;

Cesaria dott. Pasquale, veterinario consorziale.

Segretario:

Zecchino dott. Giulio, direttore di sezione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e le prove d'esame avranno luogo in Brindisi alla data e nel luogo che saranno successivamente fissati e tempestivamente comunicati agli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali della provincia di Brindisi e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo pretorio della prefettura di Brindisi, dell'ufficio veterinario provinciale di Brindisi e dei comuni interessati.

Brindisi, addì 18 gennaio 1968

Il veterinario provinciale: Patera

(682)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1967, n. **27**.

Provvedimenti per incentivare l'edilizia popolare ed economica della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 30 *dicembre* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Capo I

Art. 1.

Per le finalità indicate nel primo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 novembre 1965, n. 26, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1967, un nuovo limite d'impegno di lire 200 milioni.

La concessione e l'erogazione dei contributi saranno effettuate con le modalità stabilite dalla citata legge.

Capo II

Art. 2.

L'Amministrazione regionale ha facoltà di concedere, a favore di coloro che singolarmente o riuniti in cooperative intendono costruire od acquistare case di abitazione di tipo popolare ed economico, contributi semestrali sugli interessi dei mutui a tal fine contratti con gli istituti di credito a ciò autorizzati secondo le leggi dello Stato. Il beneficio non può essere concesso per un periodo superiore ad anni 20 od eccedente la durata del mutuo e cessa, comunque, con l'estinzione del mutuo.

Lo stanziamento previsto in attuazione delle provvidenze di cui al presente articolo sarà destinato, con titolo di preferenza entro la misura massima del 70 per cento, a favore di coloro che singolarmente o riuniti in cooperative intendono costruire nuove case di abitazione.

Del capitale mutuato per la costruzione o per l'acquisto di ciascun alloggio è ammissibile a contributo un importo non superiore al 75 per cento della spesa necessaria per la realizzazione della costruzione, comprensiva del costo dell'area, o, rispettivamente, un importo non superiore al 75 per cento del valore accertato dell'alloggio da acquistare.

Ai fini della determinazione dell'importo di cui al precedente comma, il prezzo massimo, per metro quadrato o per metro cubo, degli alloggi da costruire o da acquistare, nonchè l'incidenza massima del costo delle aree, saranno stabiliti con riferimento alle situazioni locali, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici.

Art. 3.

La misura del contributo semestrale regionale sarà pari alla differenza fra una semestralità di ammortamento, calcolata in base al tasso contrattuale, ed una semestralità di ammortamento, calcolata in base al tasso annuo del 4 per cento; in nessun caso il contributo regionale potrà consentire una riduzione del tasso contrattuale superiore a 4 punti.

Art. 4.

La concessione del contributo è subordinata alla ricorrenza delle seguenti condizioni:

a) che le caratteristiche degli alloggi da costruire o da acquistare, fermi i requisiti minimi prescritti dall'art. 5, secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408, siano contenute entro il limite delle previsioni di cui all'art. 8, primo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, ed al decreto

30 novembre 1965 emanato dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi del secondo comma dello stesso art. 8 del citato decreto-legge;

b) che l'alloggio da acquistare non abbia formato oggetto di precedenti trasferimenti e sia stato dichiarato abitabile non più di un biennio prima.

Art. 5.

E' escluso dai benefici della presente legge:

a) chi non ha residenza nel comune dove dovrà essere costruito o acquistato l'alloggio: tale disposizione non si applica a coloro che, pur non avendo la residenza, dimostrino di svolgere da almeno un anno attività lavorativa nel comune dove dovrà essere costruito o acquistato l'alloggio;

b) chi sia proprietario di altra abitazione adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare. Per abitazione adeguata s'intende l'alloggio composto di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di tre vani;

c) chi abbia, agli effetti dell'imposta complementare, un complessivo reddito imponibile che sia superiore a lire 3 milioni o comprenda redditi diversi da quelli di lavoro per un ammontare superiore a lire 600.000;

d) chi abbia già altra volta fruito di provvidenze dello Stato o di altri enti pubblici per la costruzione o per l'acquisto di abitazioni.

Le esclusioni, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) del precedente comma, si applicano anche nei confronti del richiedente il cui coniuge non legalmente separato ed i figli conviventi a carico si trovino nelle condizioni ivi indicate.

I benefici previsti dalla presente legge non possono essere concessi per più di un alloggio ad una stessa persona od ai membri della sua famiglia, conviventi ed a carico.

Art. 6.

Le domande per la concessione dei contributi sono presentate agli uffici periferici dell'Assessorato dei lavori pubblici. Fino a quando detti uffici non siano stati costituiti, la presentazione sara effettuata presso il competente ufficio centrale dello stesso Assessorato.

Saranno preferite, in ordine di presentazione, le domande che si riferiscono a costruzioni nell'ambito dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167. Detta preferenza potrà farsi valere soltanto tra le domande presentate dai cittadini abitanti nei comuni in cui tali piani sono stati approvati, ai sensi dell'art. 8 della medesima legge 18 aprile 1962, n. 167.

Ciascuna domanda deve essere corredata:

a) da una relazione sulle caratteristiche del fabbricato e in particolare dell'alloggio;

b) dall'indicazione della superficie e dei dati catastali relativi all'area prescelta;

c) al progetto esecutivo dell'opera, dal preventivo di spesa particolareggiato e dalla licenza edilizia — se trattasi di nuova costruzione — ovvero dalla pianta dell'abitazione con l'indicazione del prezzo di acquisto, se trattasi di acquisto di abitazione gia costruita o in corso di costruzione;

d) dalla documentazione comprovante la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 4 e l'assenza delle cause di esclusione di cui al primo comma, lettere *a*), *b*), *c*) ed al secondo comma dell'art. 5;

e') da una dichiarazione del richiedente con la quale egli attesti di non trovarsi nelle condizioni di cui al primo comma, lettera *d*), al secondo comma e all'ultimo comma dell'art. 5;

f) da una dichiarazione dell'istituto di credito, dalla quale risulti che il medesimo è disposto a concedere il mutuo richiesto.

Nel caso di nuova costruzione, qualora i richiedenti non siano in grado di presentare contestualmente alla domanda la documentazione di cui alle lettere *c*) ed *f*) del precedente comma, detta documentazione sarà sostituita da un preventivo di spesa.

Art. 7.

L'accoglimento in via provvisoria od il rigetto delle domande medesime viene deliberato dalla commissione regionale prevista dal successivo art. 12.

Nel caso di cui all'ultimo comma del precedente art. 6, con la deliberazione di accoglimento in via provvisoria la commissione fissa altresì il termine perentorio entro il quale i richiedenti, a pena di decadenza della domanda, devono presentare all'Assessorato dei lavori pubblici il progetto esecutivo dell'opera, il preventivo di spesa particolareggiato, la licenza edilizia e la dichiarazione di cui alla lettera *f*) del precedente art. 6.

A cura dell'Assessorato dei lavori pubblici la deliberazione è comunicata al richiedente e all'Istituto mutuante.

Art. 8.

Su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici di concerto con l'Assessore alle finanze, la Giunta regionale delibera le eventuali convenzioni da stipularsi con gli istituti mutuanti, per stabilire le modalità di erogazione dei mutui e per determinare gli accertamenti tecnici che dovranno essere previamente eseguiti.

Le convenzioni con gli istituti mutuanti di cui al precedente comma sono stipulate dall'Assessore alle finanze.

Art. 9.

Al fine di ottenere la concessione definitiva del contributo regionale, i richiedenti dovranno far pervenire agli uffici indicati nell'art. 6:

a) l'autorizzazione all'abitabilità dell'alloggio e, in caso di acquisto del medesimo, anche il contratto relativo;

b) copia del contratto di mutuo con il piano di ammortamento.

Art. 10.

Il contributo è concesso con decreto dell'Assessore ai lavori pubblici. Con lo stesso decreto o con altro successivo saranno stabilite le modalità di erogazione. L'erogazione sarà disposta direttamente a favore dell'ente mutuante.

Art. 11.

Gli alloggi costruiti o acquistati con i benefici della presente legge devono essere occupati dai beneficiari per non meno di un decennio dalla data del rilascio dell'autorizzazione all'abitabilità — in caso di nuova costruzione — o dalla data dell'atto di acquisto, in caso di alloggio acquistato. Per lo stesso periodo è fatto divieto di locare e di vendere l'alloggio.

Tuttavia, in circostanze eccezionali, l'Assessore ai lavori pubblici potrà autorizzare la locazione o la vendita dell'alloggio prima della scadenza del decennio, su conforme parere della commissione di cui all'art. 12.

In difetto dell'autorizzazione prevista dal precedente comma, la mancata occupazione dell'alloggio e la locazione o la vendita determinano la decadenza del contributo.

La decadenza è dichiarata con decreto dell'Assessore ai lavori pubblici ed importa l'obbligo, per il beneficiario, di restituire i contributi semestrali, già versati dall'Amministrazione regionale all'Istituto mutuante.

Art. 12.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale sarà costituita presso l'Assessorato dei lavori pubblici una speciale commissione composta:

a) dall'Assessore ai lavori pubblici, in veste di presidente;

b) dal dirigente regionale ai lavori pubblici, in veste di vicepresidente;

c) da un funzionario designato dall'Assessore alle finanze;

d) da due esperti estranei all'Amministrazione regionale.

Un funzionario dell'Assessorato dei lavori pubblici disimpegnerà le funzioni di segretario

Art. 13.

La commissione:

a) adotta le deliberazioni di cui all'articolo 7;

b) esprime il proprio parere nei casi previsti dalla presente legge;

c) esercita ogni altra attribuzione demandatale dalla presente legge.

Art. 14.

La commissione è convocata dal suo presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vicepresidente.

L'avviso di convocazione, con l'elenco degli affari da trattare, deve essere comunicato a ciascun componente non meno di cinque giorni prima della seduta.

Per la validità delle riunioni è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni ed i pareri sono adottati a maggioranza di voti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 15.

Per l'esecuzione delle costruzioni previste dalla presente legge non si applicano le norme vigenti per le opere statali e regionali.

CAPO III

Art. 16.

Nella concessione dei contributi previsti dall'art. 2, saranno preferiti a qualsiasi altro richiedente i proprietari e gli inquilini degli alloggi distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza del disastro da scoppio di esplosivo, verificatosi ad Udine il 15 novembre 1967.

Al proprietario dell'alloggio il contributo potrà essere concesso, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 5, anche per la ricostruzione dell'alloggio medesimo o per le occorrenti riparazioni straordinarie. Del capitale a tal fine mutuato è ammissibile a contributo, in deroga alle disposizioni degli ultimi due commi dell'art. 2, un importo non superiore a lire 7 milioni e mezzo, entro il limite del 75 per cento della spesa necessaria.

Per la concessione dei benefici previsti dal presente articolo e dall'art. 2, non si applicano, nei confronti di coloro che, essendone proprietari, abitavano l'alloggio distrutto o danneggiato, le cause di esclusione stabilite alle lettere *c*) e *d*) del primo comma dell'art. 5; nei confronti degli inquilini, non si applica la causa di esclusione stabilita alla lettera *d*) dello stesso primo comma dell'art. 5.

Art. 17.

A chi, essendone proprietario, abitava l'alloggio distrutto o gravemente danneggiato in conseguenza del disastro di cui all'articolo precedente, potrà pure concedersi, quando egli non si trovi nella condizione soggettiva ipotizzata alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 5, un contributo *una tantum* da determinarsi:

se esso viene richiesto per la costruzione o per l'acquisto di un nuovo alloggio — in misura non superiore, rispettivamente, al 25 per cento della spesa o del valore, calcolati con i criteri di cui agli ultimi due commi dell'art. 2;

se esso viene richiesto per la ricostruzione dell'alloggio distrutto o per le riparazioni straordinarie all'alloggio danneggiato — in misura non superiore al 25 per cento della spesa necessaria, entro il limite di lire 2.500.000.

Tale contributo, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 5, è cumulabile con quello eventualmente richiesto ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 18.

Le riparazioni straordinarie, di cui è menzione nei due articoli precedenti, sono quelle contemplate nel secondo comma dell'art. 1005 del Codice civile.

Riguardo agli alloggi ricostruiti o riparati non si applicano le disposizioni dell'art. 11.

Il contributo una tantum, di cui all'articolo precedente, è concesso con decreto dell'Assessore ai lavori pubblici. Con lo stesso decreto o con altro successivo saranno stabilite le modalità di erogazione.

Art. 19.

Salvo quanto diversamente disposto nel presente capo, ai fini della concessione dei contributi previsti dagli articoli 16 e 17 per la ricostruzione e per la riparazione degli alloggi distrutti o gravemente danneggiati, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel precedente capo.

CAPO IV

Art. 20.

Le annualità derivanti dal nuovo limite di impegno di lire 200 milioni, autorizzato dal primo capo della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 2001.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 è istituito il capitolo 534 con la seguente denominazione: « Contributi in annualità costanti per 35 anni agli enti locali, istituti ed enti pubblici per la costruzione di alloggi a carattere popolare che non fruiscano di alcun contributo statale » e con lo stanziamento di lire 200 milioni.

A favore di detto capitolo si provvede mediante:

prelevamento dell'importo di lire 150 milioni dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 (100 milioni dalla rubrica n. 7 e 50 milioni dalla rubrica n. 8 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo);

prelevamento dell'importo di lire 50 milioni dall'apposito fondo iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 (rubrica n. 2 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 200 milioni relativo all'esercizio finanziario 1967 fa carico al sopracitato capitolo 534 e quello per le annualità degli esercizi dal 1968 al 2001 farà carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.

Art. 21.

Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 2 e 16 della presente legge è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1967, il limite d'impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione in misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 è istituito il capitolo 533 con la denominazione: « Contributi sugli interessi dei mutui contratti con gli istituti di credito per la costruzione o per l'acquisto di case di abitazione di tipo popolare ed economico e per la ricostruzione o riparazione di alloggi distrutti o danneggiati in conseguenza del disastro da scoppio di esplosivo verificatosi in Udine il 15 novembre 1967 » e con lo stanziamento di lire 200 milioni, da prelevarsi dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 (rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 200 milioni relativo all'esercizio finanziario 1967 fa carico al sopracitato capitolo 533 e quello per gli esercizi dal 1968 al 1986 graverà sui corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.

Art. 22.

Per la concessione del contributo previsto dall'art. 17 della presente legge è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1967, la spesa di lire 100 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 è istituito il capitolo 529 con la denominazione: « Contributo una tantum ai proprietari che abitavano negli alloggi distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza del disastro verificatosi a Udine il 15 novembre 1967, per la costruzione di una nuova abitazione o per la ricostruzione o riparazione dell'alloggio distruttto o danneggiato » e con lo stanziamento di lire 100 milioni.

All'onere di lire 100 milioni di cui al primo comma del presente articolo si provvede con la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 64 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967, il cui stanziamento di lire 550.000.000 viene aumentato a lire 650.000.000.

Art. 23.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 29 dicembre 1967.

BERZANTI

(265)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.